

**Pubblicato il 22/03/2021**

**Sent. n. 320/2021**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 928 del 2020, proposto da [omissis], rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Cresta e Anteo Massone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, Via Principi d'Acaja, n. 47;

contro

Comune di San Mauro Torinese, non costituito in giudizio;

nei confronti

[omissis], non costituiti in giudizio;

per l'accertamento

ai sensi degli articoli 31 e 117 c.p.a. dell'illegittimità del silenzio-inadempimento del Comune di San Mauro Torinese sulle plurime e reiterate istanze di adozione di provvedimenti repressivi e/o sanzionatori nei confronti dei controinteressati in relazione alle opere abusive da questi realizzate sulla via [omissis] (eliminazione di arbusti preesistenti, spargimento di ghiaia e realizzazione di piazzola per il parcheggio di autoveicoli in totale assenza di permesso di costruire), con grave pregiudizio per la circolazione stradale e per la possibilità dei ricorrenti di utilizzare in sicurezza gli autoveicoli di proprietà, essendo gravemente pregiudicata la possibilità di manovra in uscita dall'abitazione sita in via [omissis]

e per la condanna

ai sensi degli articoli 31 e 117 c.p.a. del Comune di San Mauro Torinese a provvedere sulle plurime istanze presentate dagli odierni ricorrenti anche mediante la nomina, ove occorra, di un commissario ad acta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2021 la dott.ssa Valentina Caccamo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.l. n. 137/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. I signori Antonio Ravazzani e Bruna Monterolo sono comproprietari di un immobile adibito a civile abitazione, sito nel Comune di San Mauro Torinese, con ingresso sulla via [omissis], al quale accedono da un parcheggio interrato collegato a detta via da una breve salita.

2. Espongono che, nel maggio 2020, gli odierni controinteressati avrebbero divelto i bassi arbusti cresciuti spontaneamente al confine con il passo carrabile del citato parcheggio, sbancando la sede

stradale e realizzando una piazzola per la sosta dei loro autoveicoli. Tale attività non solo avrebbe determinato una modifica abusiva dello stato dei luoghi, perché realizzata in assenza di titolo edilizio, ma avrebbe altresì reso più difficile e pericolosa la manovra di uscita dal parcheggio dei ricorrenti, stante le ridotte dimensioni della strada.

3. Nonostante i signori [omissis] abbiano più volte segnalato tale situazione all'amministrazione comunale, chiedendo l'adozione dei relativi provvedimenti repressivi, e sebbene molteplici sopralluoghi della Polizia Municipale abbiano dato atto della presenza in loco di un'area a sedime stradale inghiainata, l'ente è sinora rimasto inerte.

4. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. avverso il silenzio inadempiuto serbato dal Comune di San Mauro Torinese, lamentando, in un unico motivo, la *“Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione agli articoli 27 e 31 DPR 6 giugno 2001, n. 380”* e chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio dell'amministrazione sulle plurime e reiterate istanze di adozione di misure repressive e/o sanzionatorie nei confronti dei controinteressati, nonché la condanna dell'amministrazione medesima all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

5. Il Comune di San Mauro Torinese, seppur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

6. Alla camera di consiglio del 9.02.2021 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 137/2020.

7. Il ricorso è fondato.

8. Come noto, in presenza di una formale istanza l'amministrazione è tenuta a concludere il procedimento, e ciò anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte. Il legislatore, infatti, ha imposto al soggetto pubblico di rispondere alle istanze private, sancendo l'esistenza di un dovere che rileva *ex se* quale diretta attuazione dei principi di correttezza, buon andamento e trasparenza, consentendo altresì alle parti, attraverso l'emanazione di un provvedimento espresso, di tutelare in giudizio i propri interessi a fronte di provvedimenti ritenuti illegittimi (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 19.04.2018, n. 2370; Cons. Stato, Sez. III, 18.05.2020, n. 3118).

9. Con specifico riferimento alla denuncia dell'abuso edilizio realizzato dal vicino, la giurisprudenza ritiene che il proprietario confinante, in ragione dello stabile collegamento con il territorio che si esprime nel concetto di *vicinitas*, goda di una posizione differenziata e qualificata rispetto alla collettività, essendo direttamente inciso dagli effetti dannosi del mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi relativi ad abusi edilizi da parte dell'organo preposto. Questo risulta, pertanto, titolare di una posizione di interesse legittimo a che l'amministrazione si attivi con l'adozione delle misure rese necessarie dall'illegittima edificazione, in mancanza delle quali può pretendere un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni e che dia conto delle valutazioni dell'ente in merito alla sussistenza o meno dell'abuso denunciato (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 4.11.2019, n. 2290; Cons. Stato, Sez. VI, 28.03.2019 n. 2063). In coerenza con quanto sopra, *“in ipotesi di segnalazioni circostanziate e documentate, l'Amministrazione ha comunque l'obbligo di attivare un procedimento di controllo e verifica dell'abuso della cui conclusione deve restare traccia, sia essa nel senso dell'esercizio dei poteri sanzionatori, che in quella della motivata archiviazione, dovendosi in particolare escludere che la ritenuta mancanza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sanzionatori possa giustificare un comportamento meramente silente (v. Cons. Stato, Sez. IV, 4 maggio 2012 n. 2592)”* (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, 18.01.2021, n. 170).

In applicazione dei principi ora richiamati, va preliminarmente riconosciuta, nel caso *sub iudice*, la legittimazione degli odierni ricorrenti ad agire avverso il silenzio serbato dal Comune di San Mauro Torinese, avendo gli stessi allegato e documentato la qualità di proprietari confinanti rispetto al terreno oggetto dell'intervento edilizio che essi assumono abusivo.

10. Nel merito, risulta dagli atti di causa che i ricorrenti hanno inviato all'amministrazione le seguenti segnalazioni:

- email del 03.06.2020 inviata al Sindaco del Comune di San Mauro Torinese;
- email del 05.06.2020 inviata all'Ufficio edilizia del Comune;

- email 15.06.2020 inviata al Sindaco, al dirigente del servizio edilizia e al Responsabile dell'ufficio edilizia;
- email 30.06.2020 inviata al Responsabile Servizio Edilizia;
- email 29.07.2020 inviata al Comune a seguito della diretta del Consiglio comunale in cui è stata discussa la situazione di via Casale;
- email 29.07.2020 inviata ai componenti del Consiglio Comunale;

Infine, con formale diffida del 28.09.2020, i ricorrenti hanno ufficialmente intimato l'amministrazione di esercitare i propri poteri di controllo e repressione rispetto all'abuso segnalato, provvedendo all'emanazione di apposito ordine di rimessione in pristino.

Dai documenti di causa risulta, inoltre, che presso l'area oggetto dell'intervento di trasformazione siano stati effettuati due sopralluoghi da parte della Polizia Municipale, nei quali è stata rilevata la presenza di *“un appezzamento di terra adiacente alla carreggiata (...) al momento coperto di ghiaia, ove presente furgone e autovettura in circolazione statica”* (così verbale n. [omissis]); successivamente, è stato redatto il Verbale di accertamento ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/1991, prot. [omissis], con il quale si è proceduto al rilevamento delle dimensioni dell'area oggetto di trasformazione da aiuola a sedime stradale inghiaiato, affinché i competenti uffici potessero esprimere il proprio parere in merito alla materiale possibilità di far sostare sull'area alcune autovetture e, al contempo, garantire la sicurezza dei veicoli in uscita dal parcheggio dei ricorrenti. Nonostante gli accertamenti istruttori sopra descritti e pur a fronte delle numerose segnalazioni dei ricorrenti, culminati nella formale diffida ad agire inviata in data 28.09.2020, l'amministrazione comunale non si è pronunciata e non ha emanato alcun provvedimento.

11. In ragione delle considerazioni suesposte, pertanto, riconosciuta l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di San Mauro Torinese, deve essere accolta la richiesta dei ricorrenti, con condanna dell'amministrazione a provvedere esplicitamente e motivatamente sulle segnalazioni e sulla diffida del 28.09.2020 dagli stessi presentate, in senso positivo o negativo che sia, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, dando conto nel provvedimento finale dell'esistenza o dell'inesistenza dell'illecito edilizio e dell'eventuale avvio del procedimento di repressione dello stesso. Tanto al fine di consentire agli istanti di valutare, alla luce dei riscontri forniti dall'amministrazione, la fondatezza o meno delle proprie doglianze e di impugnare l'eventuale provvedimento sfavorevole (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 10.02.2021, n. 859; Cons. Stato, Sez. VI, 7.06.2018 n. 3460).

12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Comune di San Mauro Torinese di provvedere nei termini e con le modalità specificate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Condanna il Comune di al pagamento delle spese di lite a favore dei ricorrenti in solido tra loro, che liquida in euro 1.500,00 oltre Iva e accessori di legge e con rifusione del contributo unificato.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 2, del d.l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Marcello Faviere, Referendario

Valentina Caccamo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Valentina Caccamo

IL PRESIDENTE

Carlo Testori

IL SEGRETARIO